

ANTONI STANKIEWICZ

INDICAZIONI CIRCA IL CAN. 1095
NELL'ISTRUZIONE «*DIGNITAS CONNUBII*»

1. Introduzione. — 2. Doveri del difensore del vincolo. — 3. L'opera dei periti e i criteri per la loro designazione. — 4. L'oggetto delle domande periziali. — 5. Le conseguenze dell'accertata incapacità consensuale.

1. *Introduzione.*

1.1. La connessione tra le norme sostantive, nella tipologia giuridica e logica non di rado intese come «primarie», e le norme processuali, intese come «secondarie»⁽¹⁾, è dovuta alla stessa natura delle norme procedurali. Infatti, secondo l'impostazione tradizionale, che è propria al sistema processuale canonico, le norme sull'*attuazione* giuridica, ossia processuali, regolano la realizzazione del contenuto delle norme sostanziali nel processo⁽²⁾. Le norme procedurali, pertanto, non determinano solo la forma, la valenza, il tempo degli atti processuali e l'ordine del loro compimento⁽³⁾, ma tutelano principalmente, nell'ambito processuale, il diritto sostantivo⁽⁴⁾. In tal senso, mediante le norme processuali la fattispecie

(1) E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, t. I, Milano 1984⁴, p. 30. Cf. G. CARCATERRA, *Lezioni di filosofia del diritto. Teoria del diritto positivo. Fondazione dei valori etici*, Roma 1994, p. 83.

(2) Cf. G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile. Le azioni. il processo di cognizione*, Napoli 1980 (ristampa del 1923), p. 100; F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli 1958, p. 20.

(3) Cf. A. LUGO, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano 2005¹⁵, p. 36.

(4) F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, *De actione. De praesuppositis processus et sententiae de merito*, In Civitate Vaticana 1956⁴, p. 88: «Leges processuales dicuntur quae tutelam iuris substantivi seu materialis ordinant per processum». Cf. F. DELLA

normativa sostanziale si attua, si realizza e diventa la fattispecie concreta, reale.

Alla luce di queste premesse si può constatare l'esistenza di una particolare attinenza delle norme processuali dell'Istruzione *Dignitas connubii* con la norma sostantiva matrimoniale sull'incapacità consensuale, delineata dal can. 1095, nn. 1-3 del Codice latino. Infatti, data l'importanza e le difficoltà della sua interpretazione, e, di conseguenza, della sua attuazione processuale, ad essa vengono dedicati cinque enunciati precettivi, concernenti le regole per la sua retta applicazione⁽⁵⁾. In concreto questi enunciati riguardano:

a) l'art. 56, § 4 sui doveri del difensore del vincolo nelle cause che hanno ad oggetto le incapacità (*incapacitates*) di cui al can. 1095;

b) l'art. 203, § 1 sull'esigenza di servirsi in esse dell'opera di uno o più periti, a meno che, dalle circostanze, ciò non risulti palesemente inutile;

c) l'art. 205, § 2 sulla scelta dei periti che aderiscono ai principi dell'antropologia cristiana;

d) l'art. 209, §§ 1-3 sull'oggetto dell'indagine peritale, che deve essere tracciata dai quesiti o articoli da proporsi al perito da parte del giudice, con preciso riferimento alle tre forme o specie dell'incapacità consensuale, di cui al can. 1095, nn. 1-3.

e) l'art. 251 il quale, senza riferirsi esplicitamente al can. 1095, impone l'apposizione del divieto (*vetitum*) di contrarre un nuovo matrimonio alla parte in causa, qualora sia stata accertata,

ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino 1946, p. 6; C. DE DIEGO-LORA - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal canónico. Parte general*, Pamplona 2003, p. 39.

Giustamente si avverte che « resulta muy difícil, y muchas veces imposible, la eventual pretensión de querer encontrar los principios teológicos y eclesiológicos en la mayoría de los cánones procesales, sobre todo en los de la parte dinámica del proceso » — J.L. ACEBAL LUJÁN, *principios inspiradores del derecho procesal canónico*, in AA.Vv., *Cuestiones básicas de derecho procesal canónico*, Salamanca 1993, p. 18.

⁽⁵⁾ Nell'Istruzione della S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti *Provida Mater*, del 15 agosto 1936, al *defectus consensus ob amentiam* facevano riferimento soltanto due articoli, cioè il 139 e il 143 sui periti.

Sulla costituzione del curatore l'art. 77 dell'Istruzione *Provida Mater*, similmente come l'art. 97, §§ 1-2 dell'Istruzione attuale adoperano l'espressione « *rationis usu destitutus* » e « *minus firmæ mentis* ».

nel corso del processo, la sua incapacità permanente al matrimonio⁽⁶⁾.

1.2. La sollecitudine che dimostra il nuovo documento processuale⁽⁷⁾ nei confronti del contenuto sostanziale dell'incapacità consensuale, delineato dal can. 1095, viene dettata non solo dall'aumento quantitativo delle cause di nullità matrimoniale presso i tribunali ecclesiastici per l'incapacità discreitiva (can. 1095, n. 2) e quella di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3)⁽⁸⁾, ma anzitutto dalla complessità oggettiva della summenzionata norma. Infatti, secondo l'autorevole parere della Pontificia Commissione, espresso già nel periodo della revisione del Codice Piano-Benedettino, la suddetta norma sostanziale espleta le «*exigentiae iuris naturalis*», ossia «*exigitur a iure naturali*»⁽⁹⁾. Essendo, quindi, *ex iure naturali*⁽¹⁰⁾, può essere applicata anche ai matrimoni celebrati prima della promulgazione del nuovo Codice, come ritiene pacificamente la giurisprudenza rotale⁽¹¹⁾.

(6) Il riferimento implicito si rifà all'espressione codiciale introduttiva del can. 1095: «*Sunt incapaces matrimonii celebrandi*».

(7) Sulla qualificazione canonico-giuridica dell'Istruzione - cf. G.P. MONTINI, *L'istruzione «Dignitas connubii» nella gerarchia delle fonti*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005), pp. 417-476. Sulla relazione della nuova Istruzione con l'incapacità consensuale - cf. P. BIANCHI, *L'istruzione «Dignitas connubii» e il c. 1095*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005), pp. 509-542.

(8) Presso la Rota Romana nel corso dell'anno 2005 su 126 decisioni definitive, 57 (50 sentenze, 7 decreti di ratifica) riguardavano il can. 1095 n. 2, e 44 (39 sentenze e 5 decreti di ratifica) si riferivano al can. 1095, n. 3.

(9) EX ACTIS PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. *Coetus studiorum «De Matrimonio»* (Sessio X), in *Communicationes* 33 (2001), pp. 236-237. Cf. anche *Communicationes* 3 (1971), p. 77; 7 (1975), p. 39.

(10) Cf. ACTA COMMISSIONIS. *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, in *Communicationes* 15 (1983), p. 231: «*Maneat canon, qui simpliciter codificat normam iuris naturalis. [...] canon enim quosdam statuit limites (gravis anomalia, obligationes essentielles). Tribunalia ecclesiastica debent utique in singulis casibus iudicare, sed egent norma legali ad vitandum arbitrium et ut detur quaedam uniformitas essentialis in iurisprudencia*».

(11) Cf. c. Stankiewicz, dec. 22 ottobre 1998, RRDec., vol. XC, p. 613, n. 5; c. Defilippi, dec. 26 febbraio 1999, RRDec., vol. XCI, p. 135, n. 5; c. Pinto, dec. 25 giugno 1999, RRDec., vol. XCI, p. 510, n. 6.

D'altra parte, però, la stessa Pontificia Commissione avvertiva che i capi di nullità di diritto naturale sono stati esposti nel progetto normativo in modo sistematico, affinché i giudici ecclesiastici in base alla norma scritta potessero applicare correttamente il diritto naturale, evitando «tum iniustam rigiditatem tum reprobabilem laxitudinem»⁽¹²⁾. Certamente, in questa materia non si riscontra la temuta rigidità giurisprudenziale, ma piuttosto il lassismo applicativo. Esso si esprime nel consueto ragionamento delle pronunce ecclesiastiche, che non di rado identificano la scarsa preparazione al matrimonio sacramentale, l'insufficiente maturità umana generalmente intesa, l'imprudenza nel comportamento, con la mancanza di necessaria discrezione di giudizio, o di auspicata idoneità per gli obblighi essenziali del matrimonio.

A tal proposito Giovanni Paolo II faceva notare ai giudici ecclesiastici che gli aspetti personalistici del matrimonio e la concezione del matrimonio quale « dono reciproco delle persone » (can. 1057, § 2) in nessun modo possono giustificare la tendenza dottrinale e giurisprudenziale « all'allargamento dei requisiti di capacità o maturità psicologica e di libertà o consapevolezza necessari per contrarlo validamente »⁽¹³⁾. Al contrario, esse non solo contrastano « con il principio dell'indissolubilità »⁽¹⁴⁾, ma anche infliggono « un gravissimo *vulnus* a quel diritto al matrimonio che è inalienabile e sottratto a qualsiasi potestà umana »⁽¹⁵⁾. L'Istruzione *Dignitas connubii*, quindi, fa sue le parole di Giovanni Paolo II sulla reale possibilità di celebrare valido matrimonio sacramentale anche « in una prospettiva di autentico personalismo », in quanto « l'insegnamento della Chiesa implica l'affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio quale vincolo indissolubile tra le persone dei

(12) ACTA ET DOCUMENTA PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. CONGREGATIO PLENARIA diebus 20-29 octobris 1981 habita, Typis Polyglottis Vaticanis 1991, p. 445: «Capita nullitatis ex defectu discretionis et ex anomaliis psychicis non sunt iuris positivi Ecclesiae sed iuris naturalis». Cf. c. Stankiewicz, dec. 9 marzo 1995, RRDec., vol. LXXXVII, p. 177, n. 6.

(13) GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 1997, n. 2: in AAS 89 (1997), p. 487.

(14) *Ibid.*, n. 2, p. 487.

(15) GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 1999, n. 7: AAS 101 (1999), p. 626.

coniugi, essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli»⁽¹⁶⁾.

Tenuto presente poi che la prospettiva dell'autentico personalismo e della realtà interpersonale del matrimonio non si giustappone alla valenza canonico-teologica dell'istituto del matrimonio e della famiglia⁽¹⁷⁾, la nuova Istruzione, seguendo l'insegnamento dei Romani Pontefici, apre anche ai contributi delle scienze psicologiche e psichiatriche⁽¹⁸⁾, compatibili con l'antropologia cristiana, che offrono «una visione veramente integrale della persona»⁽¹⁹⁾ e non sono chiusi ai valori trascendenti, cioè «ai valori e significati che trascendono il dato immanente e che permettono all'uomo di orientarsi verso l'amore di Dio e del prossimo come sua ultima vocazione»⁽²⁰⁾.

2. Doveri del difensore del vincolo.

2.1. A ragione si può affermare che l'Istruzione *Dignitas connubii* valorizzi l'ufficio del difensore del vincolo nelle cause di nullità di matrimonio (cf. artt. 53-56; 59-60)⁽²¹⁾, accogliendo l'auspicio già espresso in precedenza da Giovanni Paolo II, per superare le divulgate tendenze miranti «a ridimensionare il suo ruolo fino a confonderlo con quello di altri partecipanti al processo, o a ridurlo a qualche insignificante adempimento formale, rendendo

⁽¹⁶⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 1997, n. 4, p. 488. Cf. l'Istruzione *Dignitas connubii*, *Introductio*, p. 6.

⁽¹⁷⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 1997, nn. 2-3, p. 487.

⁽¹⁸⁾ Cf. G. VERSALDI, *Il contributo della psicologia nel diritto matrimoniale canonico*, in AA.VV., *Antropologia interdisciplinare e formazione*, Bologna 1997, pp. 409-453; A. STANKIEWICZ, *Breve nota sulla legittimità dell'applicazione della scienza psichiatrica e psicologica nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Periodica de re canonica* 85 (1996), pp. 67-81.

⁽¹⁹⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 2: AAS 79 (1987), p. 1454.

⁽²⁰⁾ *Ibid.*, n. 4, p. 1455. Cf. Istruzione *Dignitas connubii*, *Introduzione*, pp. 6-7: «Progressui doctrinali in cognitione instituti matrimonii et familiae accedit hoc nostro tempore progressus in scientiis humanis, praesertim psychologicis et psychiatricis, quae cum profundiore cognitionem hominis praebeant, multum iuvare possunt ad pleniorum cognitionem eorum quae in homine requiruntur ut capax sit ad foedus coniugale ineundum».

⁽²¹⁾ Cf. P. BIANCHI, *L'istruzione «Dignitas connubii»*, p. 517.

praticamente assente nella dialettica processuale l'intervento della persona qualificata che realmente indaga, propone e chiarisce tutto ciò che ragionevolmente si può addurre contro la nullità, con grave danno per la retta amministrazione della giustizia»⁽²²⁾. Lo stesso Papa, del resto, ha dedicato anche l'intero discorso alla Rota Romana, del 25 gennaio 1988, al «ruolo del difensore del vincolo nei processi di nullità matrimoniale per l'incapacità psichica»⁽²³⁾. Infatti, in queste cause «possono facilmente aversi confusione e fraintendimenti [...] nel dialogo fra lo psichiatra o lo psicologo e il giudice ecclesiastico, col conseguente uso scorretto delle perizie psichiatriche e psicologiche». Ciò richiede, come allora avvertiva il Papa, «che l'intervento del difensore del vincolo sia davvero qualificato e perspicace, così da contribuire efficacemente alla chiarezza dei fatti e dei significati, diventando anche, nelle cause concrete, una difesa della visione cristiana della natura umana e del matrimonio»⁽²⁴⁾.

È proprio in base al citato discorso pontificio⁽²⁵⁾ sono stati formulati i compiti, fissati dall'art. 56, § 4 dell'Istruzione, che il difensore del vincolo deve svolgere «in causis ob incapacitates de quibus in can. 1095», nelle tre fasi processuali, ossia nella fase istruttoria dell'esecuzione della prova peritale (artt. 203, § 1; 204; 207; 209-211), nella fase dibattimentale (artt. 240, § 1; 242-244), e, infine, dopo la sentenza affermativa di primo grado (artt. 264-265). Prescindendo dalla casistica delle possibili situazioni, che la prassi forense canonica può già presentare al riguardo, ci fermiamo al livello dei principi generali deducibili dall'analisi testuale della suddetta norma processuale.

⁽²²⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 2: in *AAS* 80 (1988), p. 1179. Cf. RODRIGUEZ-OCAÑA, *La función del defensor del vínculo (referencia a las causas matrimoniales por incapacidad)*, in *AA.VV., Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, Pamplona 1991, pp. 319-361.

⁽²³⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, nn. 1-14, pp. 1178-1185. Si deve ricordare che il PRIMUM SCHEMA A COMMISSIONE APPROBATUM (1996-1999) nell'art. 56, § 4 riportava la suddetta *Allocuzione*, nn. 10-12, pp. 1183-1185.

⁽²⁴⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 3, p. 1180.

⁽²⁵⁾ *Ibid.*, n. 12, p. 1184.

2.2. Nella fase istruttoria spetta al Difensore del vincolo — «nell'interesse della verità oggettiva»⁽²⁶⁾ — verificare se al perito siano state proposte le domande (questioni) chiaramente (*perspicue*)⁽²⁷⁾ pertinenti alla fattispecie incapacitante e non eccedenti la sua competenza (art. 56, § 4). Compito questo già delineato in maniera molto chiara dal citato discorso del Papa con le seguenti parole: «spetta a lui [...] curare che al perito si facciano le domande in modo chiaro (*perspicue* dell'art. 56, § 4) e pertinente, che si rispetti la sua competenza e non si pretendano da lui risposte in materia canonica»⁽²⁸⁾.

Il difensore del vincolo è tenuto ad effettuare tale verifica o controllo, quando le domande vengono presentate dalle parti in causa e dai loro avvocati, ossia al momento della nomina del perito (art. 204, § 2). Tuttavia, egli non è autorizzato, come lo era nel passato⁽²⁹⁾, a correggere il testo delle domande, ma può presentare al giudice le riformulazioni aggiuntive in un foglio separato (art. 207, § 1). Certamente nulla vieta di adoperare gli schemi di domande, già predisposti dalla prassi dei singoli tribunali, ma questi formulari o moduli in ogni caso devono essere adattati alla fattispecie concreta e non devono entrare mai nel campo delle valutazioni canonico-giuridiche.

(26) *Ibid.*, n. 12, p. 1184.

(27) Cf. AE. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, t. II, Patavii 1940, p. 678 s.v. *perspicue* - avv., chiaramente, apertamente. F. COLONGHI, *Dizionario latino-italiano*, Torino 19693, col. 2039, s.v. *perspicue* - avv. (*perspicuus*), chiaramente, evidentemente, manifestamente, nettamente.

Non mi sembra che risponda alla «propria verbi significatio» (cf. can. 17) l'uso di questo avverbio come un attributo, e di tradurre le parole «quaestiones perspicue perito propositae sint» come «delle domande davvero idonee, *perspicue*» - P. BIANCHI, *L'istruzione «Dignitas connubii»*, p. 518.

(28) GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 12, p. 1184.

(29) Cf. l'art. 70, § 2 dell'Istruzione *Provida Mater*: «... facta eidem facultate articulos a patronis propositos reformandi, quod facere non omittat praesertim si suggestivi videantur, ita tamen ne supprimat quae necessaria et opportuna sint ad plenam rei veritatem dignoscendam».

Cf. J. TORRE, *Processus matrimonialis*, Neapoli 19563, p. 216: «Si patroni in istis articulis conficiendis obiective ponunt interrogationes, revisio facilitatur et vitantur aliquando morae. Si e contra Vinculi Defensores illos articulos mutant, tunc integrum est patronis petere ut proponantur illis qui depositionem reddere debent...».

2.3. Nella fase dibattimentale, il difensore del vincolo nelle sue *animadversiones* non solo deve osservare se le perizie si fondino sui principi dell'antropologia cristiana e siano state eseguite con metodo scientifico, ma deve anche indicare al giudice tutto quanto può essere addotto a favore del vincolo (art. 56, § 4). Infatti, tenuto conto che presso i tribunali locali non di rado il difensore del vincolo nelle sue osservazioni conclusive dichiara di essere favorevole alla nullità del matrimonio e di rinunciare già all'appello, l'Istruzione ricorda che il difensore del vincolo matrimoniale non può mai (*numquam*) agire a favore della nullità del matrimonio. Soltanto in qualche caso particolare, quando non ha nulla da proporre ragionevolmente contro la nullità del matrimonio (cf. can. 1432), può rimettersi alla giustizia del tribunale (art. 56, § 5 dell'Istr.).

A proposito della fase dibattimentale, Giovanni Paolo II nel summenzionato discorso avverte che il difensore del vincolo « dovrà saper valutare rettamente le perizie in quanto sfavorevoli al vincolo e segnalare opportunamente al giudice i rischi della loro scorretta interpretazione, avvalendosi anche del diritto di replica che la legge consente (can. 1603, § 3) »⁽³⁰⁾.

Anche se per il difensore del vincolo sarà più facile discernere se le perizie siano o meno in contrasto con i principi dell'antropologia cristiana, basati sulla concezione della natura umana aperta ai valori trascendenti e teocentrici e della sua vocazione alla autotrascendenza teocentrica⁽³¹⁾, non di meno spetta a lui anche la valutazione dell'applicazione del metodo scientifico adoperato dai periti nell'esecuzione delle loro relazioni peritali (cf. can. 1578, § 2; art. 210, § 2 dell'Istr.). Infatti, le conclusioni peritali basate sull'anamnesi personale, sull'esame obiettivo, sulle indagini psicodiagnostiche, sui tests mentali, ecc., avranno diverso valore probatorio da quelle poggiate esclusivamente sulla lettura degli atti di causa e sulle intuizioni e le congetture⁽³²⁾. Ovviamente, nell'oggetto delle valutazioni in campo scientifico « il difensore del vincolo dovrà rimanere all'interno della sua specifica competenza canonica, senza

⁽³⁰⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 12, p. 1184.

⁽³¹⁾ Cf. L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana. I. Basi interdisciplinari*, Bologna 1997², p. 142.

⁽³²⁾ Cf. G. VERSALDI, *Il contributo della psicologia*, p. 450.

per nulla voler competere col perito o sostituirsi a lui nel merito della scienza psicologica e psichiatrica»⁽³³⁾.

2.4. Infine nel periodo delle impugnazioni, il difensore del vincolo, in caso di sentenza affermativa, ha il dovere di significare chiaramente al tribunale di appello, se qualche deduzione contraria al vincolo, contenuta nelle relazioni peritali, non sia stata correttamente ponderata dai giudici di prima istanza (art. 56, § 4 dell'Istr.). Accanto alla non corretta e parziale valutazione e valorizzazione delle perizie, vanno aggiunte anche le «deficienze nelle prove», acquisite nell'istruttoria, sulle quali si basa la sentenza affermativa, come motivo «di interporre e giustificare l'appello»⁽³⁴⁾.

Anche il difensore del vincolo del tribunale di appello, nel corso del procedimento abbreviato (*processus brevior* - can. 1682, § 2; art. 265, §§ 1-2 dell'Istr.) nelle sue *animadversiones* può espletare gli stessi compiti nei confronti delle perizie, di cui all'art. 56, § 4 dell'Istruzione, specialmente qualora il difensore del vincolo del tribunale di primo grado avesse trascurato di adempierlo⁽³⁵⁾.

3. *L'opera dei periti e i criteri per la loro designazione.*

3.1. L'esigenza normativa, stabilita dal can. 1680 del nuovo processo di nullità matrimoniale, di servirsi dell'opera di uno o più periti soltanto nelle cause sul difetto di consenso per malattia mentale (*propter mentis morbum*), eccetto il caso della sua evidente inutilità, sembrava favorire già dall'inizio della vigenza del nuovo Codice l'opinione contraria a tale obbligo nelle fattispecie del can. 1095, che non era menzionato dalla norma processuale, specialmente in riferimento al grave difetto di discrezione di giudizio e alla incapacità per gli obblighi matrimoniali (can. 1095, nn. 2-3)⁽³⁶⁾. Del resto le incapacità delineate dal can. 1095 prescindono

⁽³³⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 12, pp. 1184-1185.

⁽³⁴⁾ *Ibid.*, n. 12, p. 1184.

⁽³⁵⁾ Cf. G. ERLEBACH, *I motivi di rinvio ad esame ordinario nella giurisprudenza della Rota Romana*, in AA.Vv., *La procedura matrimoniale abbreviata*, Città del Vaticano 1998, pp. 31-58.

⁽³⁶⁾ Cf. L.G. WRENN, *The Invalid Marriage*, Washington 1998, p. 30: «Sometimes the indiscretion is caused by predominantly extrinsic causes coupled with imma-

dal criterio psichiatrico e non fanno alcun riferimento alle espressioni tradizionali del *mentis morbus* o della *mentis perturbatio* e neanche a quella più recente di *anomalìa*.

Ciò nonostante la comune e costante giurisprudenza rotale anche dopo la promulgazione del nuovo Codice insisteva sulla necessità delle perizie nelle cause trattate *ex can. 1095* ⁽³⁷⁾.

Anche il magistero pontificio non è mancato di richiamare l'attenzione dei giudici che «la trattazione delle cause di nullità di matrimonio per limitazioni psichiche o psichiatriche, esige l'aiuto di esperti in tali discipline, i quali valutino, secondo la propria competenza, la natura ed il grado dei processi psichici che riguardano il consenso matrimoniale e la capacità della persona» ⁽³⁸⁾.

In sintonia con questo richiamo, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in una dichiarazione del 16 giugno 1998 «de usu periti in causis nullitatis matrimonii», rifacendosi ai celebri discorsi di Giovanni Paolo II alla Rota Romana degli anni 1987 e 1988, ha ribadito che «in causis ob capita, de quibus in can. 1095, «nisi [unius periti vel plurium opera] ex adiunctis inutiliter appareat», «huiusmodi [...] in causis ut plurimum (saepissime) opera requiritur psychiatri vel psychologi ad condicionem psychicam partis vel partium tempore celebrationis matrimonii dignoscendam» ⁽³⁹⁾. Per la complessità di tali cause, secondo la Segnatura Apostolica, «vix possibile est ut in casibus, in quibus opera peritorum apparet necessaria, iudex ex propria scientia “non professionali” adipisci possit certitudinem moralem “ex actis et probatis hauriendam”, quae requiritur ad sententiam affirmativam pronuntiandam» ⁽⁴⁰⁾.

Ciò premesso, si può affermare che i summenzionati fattori hanno contribuito anche all'estensione formale del contenuto del

turity. In such cases the services of an expert would be at the discretion of the judge. It is only when a true disorder is present that a perital report is required».

⁽³⁷⁾ Cf. c. Huot, dec. 26 giugno 1984, RRDec., vol. LXXVI, p.p. 436-437, n. 10; c. Stankiewicz, dec. 19 dicembre 1985, RRDec., vol. LXXVII, p. 636, n. 12; c. Jarawan, dec. 10 marzo 1989, RRDec., vol. LXXXI, p. 195, n. 7b., ecc.

⁽³⁸⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 2, p. 1454.

⁽³⁹⁾ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Declaratio*, 16 iunii 1998, n. 2, in *Periodica de re canonica* 87 (1998), p. 620.

⁽⁴⁰⁾ *Ibid.*, n. 3, p. 620. Cf. U. NAVARRETE, *Commentarium*, in *Periodica de re canonica* 87 (1988), pp. 623-641.

can. 1680 sulle tre fattispecie incapacitanti del can. 1095. Infatti, l'art. 203, § 1 dell'Istruzione *Dignitas connubii* stabilisce già in modo chiaro ed esplicito che nelle cause per il difetto di consenso causato anche per le incapacità di cui al can. 1095, il giudice deve servirsi (*utatur*) dell'opera di uno o più periti, a meno che, dalle circostanze, ciò non risulti palesemente inutile.

3.2. Contrariamente al giudizio contenzioso ordinario in cui mancano le indicazioni normative da seguire nella scelta del perito, che, di conseguenza, rimane affidata soltanto alla prudenza ed esperienza del giudice⁽⁴¹⁾, la nuova Istruzione matrimoniale stabilisce, al riguardo, due criteri fondamentali a cui deve attenersi il giudice nella designazione del perito nel processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio.

Il primo è un criterio generale, stabilito dall'art. 205, § 1 dell'Istruzione, che vale per tutte le cause di nullità matrimoniale, secondo il quale all'incarico peritale (*ad periti munus*) possono essere deputati coloro che non soltanto possiedono un'abilitazione professionale, ma anche una peculiare qualificazione tecnico-scientifica per la loro scienza ed esperienza, e inoltre godano di buona reputazione per onestà e religiosità⁽⁴²⁾. Si tratta di peculiare professionalità richiesta per la specificità della causa matrimoniale, corroborata dalle attività professionali e scientifiche insieme ai titoli accademici, per esempio in campo psicologico, psichiatrico, sessuologico, ecc.

L'altro è un criterio specifico, fissato dall'art. 205, § 2, e si riferisce alle cause concernenti l'incapacità di cui al can. 1095. Invero, per effettiva utilità dell'opera periziale in queste cause, si deve prestare la massima attenzione nello scegliere periti che aderiscono ai principi dell'antropologia cristiana⁽⁴³⁾.

(41) Cf. P.A. BONNET, *Il giudice e la perizia*, in AA.VV., *L'im maturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990, p. 71.

(42) Cf. art. 142, § 1 dell'Istruzione *Provida Mater*: «Ad periti munus deligantur qui non tantum idoneitatis testimonium a competenti magistratu obtinuerunt, sed etiam qui artis suae experientia sint insignes et religionis atque honestatis laude commendati».

(43) Cf. art. 151 dell'Istruzione *Provida Mater*: «In causis amentiae unus vel, pro casu gravitate, duo medici deputentur, qui in scientia psychiatrica peculiariter

Certamente il criterio di scelta dei periti legato alla loro visione antropologica, e la necessità della loro positiva adesione ai principi dell'antropologia cristiana, può rendere difficile costituire l'albo dei periti presso i tribunali ecclesiastici che in prevalenza trattano le cause di nullità per l'incapacità psichica. Dall'altra parte, però, se il perito psicologo o psichiatra non condivide la visione integrale dell'uomo, il concetto della libertà personale intesa nella sua accezione cristiana, ma professa il determinismo, la visione ridotta della natura umana e della sua vocazione, chiusa ai valori trascendenti di natura religiosa e morale; e, inoltre, considera l'unione coniugale come «semplice mezzo di gratificazione o di auto-realizzazione o di decompressione psicologica»⁽⁴⁴⁾, redigerà perizie necessariamente basate su tali premesse inammissibili, le quali recheranno più danno che utilità alle parti interessate e all'attività giudiziale della Chiesa.

4. *L'oggetto delle domande periziali.*

4.1. Un'indicazione di peculiare interesse circa l'applicazione del can. 1095 è presentata dall'art. 209 dell'Istruzione *Dignitas connubii*, che delinea l'oggetto delle domande, o dei quesiti, da proporsi al perito nelle cause di nullità matrimoniale per l'incapacità consensuale.

sint versati, cauto tamen ut excludantur qui sanam (catholicam) doctrinam hac in re non profiteantur».

Nell'art. 205, § 2 dell'Istr. *Dignitas connubii* non si parla della «sana catholica doctrina», ma dell'adesione ai principi dell'antropologia cristiana, cioè di «una antropologia che si riferisce alla persona di Cristo» e si basa «su alcuni elementi transculturali e transtemporali», che sono, tra l'altro, anche «gli aspetti psicologici più centrali e più profondi dell'uomo», in quanto «meno influenzabili dei cambiamenti storico-sociali». Si tratta della concezione che guarda all'uomo «nella sua integrità e nella sua concretezza»; che ne «valorizza pienamente l'autonomia privata e personale nella sua libertà e nella sua responsabilità», e che presenta, quindi, una visione antropologica, confacente con la vocazione cristiana - L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana. I. Basi interdisciplinari*, pp. 63 - 69.

Cf. anche G. BOF-C. PRANDI-A.N. TERRIN-A. SAVIGNANO-G. COLZANI, *Antropologia culturale e antropologia teologica*, Bologna 1994.

⁽⁴⁴⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 5, p. 1456.

Questo articolo, in modo analogo all'art. 147, § 1 della precedente Istruzione⁽⁴⁵⁾, ma in maniera più dettagliata e moderna, — adeguata alla formulazione della norma sostantiva, con la traccia delle domande da rivolgersi al perito —, tende a verificare l'esistenza della causa formale di ogni specie di incapacità consensuale, definita dal can. 1095. In particolare, la verifica o l'indagine riguarda il disturbo nell'ambito della struttura psychica del soggetto, accusato della specifica forma dell'incapacità, indipendentemente dalla sua connotazione clinica. Tale disturbo viene denominato in modo generico con il termine «anomalia», termine che è stato ripreso dal discorso di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 5 febbraio 1987. Infatti, il Papa si è espresso allora con le seguenti parole: «una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente»⁽⁴⁶⁾.

È proprio l'oggetto del quesito generale, delineato dal § 1 dell'art. 209, valevole per ogni forma di incapacità psichica, riguarda la presenza o meno di una anomalia al tempo del matrimonio, la sua gravità, la natura abituale o transitoria, e la sua origine. Pertanto, in tal senso l'art. 209, § 1 stabilisce che nelle cause per l'incapacità, secondo il can. 1095, il giudice deve chiedere al perito se una o entrambe le parti, al tempo del matrimonio, fossero affette da una particolare anomalia abituale o transitoria; quale ne fosse la gravità; quando, per quali cause e in quali circostanze tale anomalia abbia avuto origine e si sia manifestata.

4.2. Invece, l'art. 209, § 2, diviso in tre paragrafi, traccia le domande specifiche sull'influsso dell'anomalia, delineata nel paragrafo precedente, sulle facoltà psichiche del soggetto, che vengono implicate nelle singole forme dell'incapacità psichica. Tenuto conto della diversità metodologica tra le scienze psicologiche e psichiatriche e quelle giuridiche, il riferimento canonistico delle domande riguarda soltanto il giudice, mentre il riferimento fattuale, da valutare secondo

⁽⁴⁵⁾ Cf. art. 147, § 1 dell'Istruzione *Provida Mater*: «Instructor decreto suo definiat [...]: ut puta, utrum amentia sit habitualis, an transitoria et an lucida admiserit intervalla».

⁽⁴⁶⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 7, p. 1457.

le regole scientifiche, riguarda soltanto il perito. Tale formulazione delle domande intende aiutare il giudice in vista della verifica intrinseca delle perizie, che consiste nella traduzione delle conclusioni peritali, espresse nelle categorie psichiatriche e psicologiche, nelle categorie canoniche⁽⁴⁷⁾.

Nella proposizione delle domande specifiche, l'Istruzione tiene conto della partizione dell'incapacità psichica, ossia delle modalità con cui essa può manifestarsi.

Pertanto, nelle rarissime cause per difetto dell'uso di ragione, il giudice deve chiedere al perito se l'anomalia abbia perturbato gravemente l'uso di ragione al tempo del matrimonio; con quale intensità e attraverso quali sintomi essa si sia manifestata (art. 209, § 2, n. 1).

Nelle cause per [grave] difetto di discrezione di giudizio, che vengono trattate spesso nel foro canonico, il giudice deve chiedere al perito quale sia stato l'influsso dell'anomalia sulla facoltà critica ed elettiva, in relazione a gravi decisioni, particolarmente per quanto attiene alla libera scelta dello stato di vita (art. 209, § 2, n. 2). Si può aggiungere che questa norma contiene anche il criterio interpretativo per il n. 2 del can. 1095, in quanto sotto il capo del grave difetto di discrezione di giudizio contempla non solo le facoltà intellettive (*discreto iudicii - facultas critica*), ma anche volitive (*facultas electiva, voluntas interna, libertas electionis*).

Infine, nelle cause per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, il giudice deve chiedere al perito quale sia la natura e la gravità della causa psichica che provoca nella parte [in causa] non solo una grave difficoltà, ma anche l'impossibilità di far fronte [o meglio «di sostenere»] ai compiti inerenti agli obblighi matrimoniali (art. 209, § 2, n. 3). Anche se la norma adopera il termine «causa psychica», non discostandosi dal n. 3 del can. 1095 (nei progetti si parlava proprio qui dell'anomalia psicosessuale o psichica)⁽⁴⁸⁾, il perito però deve fornire anche

⁽⁴⁷⁾ Cf. A. STANKIEWICZ, *La convertibilità delle conclusioni peritali nelle categorie canoniche*, in *Monitor Ecclesiasticus* 119 (1993), pp. 353-384.

⁽⁴⁸⁾ Cf. *Communicationes* 3 (1971), p. 77: «incapacitas assumendi obligationes essentielles matrimonii proveniens ex gravi anomalia psycho-sexuali»; 7 (1975), pp. 49-52 («gravis anomalia sexualis», «gravis anomalia psycho-sexualis», «anomalia psychosomatica»); 7 (1977), pp. 370-371 («gravis anomalia psychosexualis», «gravis

l'inquadramento clinico alla fattispecie concreta del disturbo psichico.

Si fa presente anche che il perito nel suo voto⁽⁴⁹⁾ o nella perizia deve rispondere secondo i dettami della propria tecnica («*iuxta propriae artis et scientiae praecepta*»). Cioè, in ogni caso egli deve evitare di esprimere giudizi in campo canonico che eccedono i limiti del suo incarico e che spettano al giudice (art. 209, § 3), per es. sulla validità del consenso o del matrimonio, ecc.

5. *Le conseguenze dell'accertata incapacità consensuale.*

L'accertata incapacità consensuale della parte nel processo matrimoniale, accanto alla dichiarazione della nullità del matrimonio, può dar luogo anche al provvedimento accessorio del *vetitum*, cioè del divieto di passare alle nuove nozze senza previa consultazione del tribunale che ha emesso la sentenza (art. 251, § 1). La Rota Romana aggiunge, di solito, il divieto di contrarre nuovo matrimonio «*inconsulto Ordinario loci*» oppure «*inconsulto Tribunali primae instantiae*»⁽⁵⁰⁾.

Tale divieto, però, deve essere posto nel caso della incapacità permanente della parte, ossia «*si pars in processu [...] matrimonii incapax reperta fuerit incapacitate permanenti*». In particolare, quindi, deve verificarsi la persistenza della grave anomalia psichica, accertata nel procedimento di nullità matrimoniale, come causa efficiente dell'incapacità invalidante il consenso matrimoniale. Tuttavia, la decisione giudiziale di apporre divieto di nuove nozze non può essere arbitraria, ma deve trovare un valido riscontro nella prova peritale, nella costituzione del curatore processuale canonico (cann. 1478-1479; artt. 97-100) o nel fatto dell'interdizione o dell'i-

anomalia psychica»); 19 (1983), p. 231 («*anomalia gravis*»). Cf. anche *Communicationes* 33 (2001), pp. 226-238 («*gravis anomalia psychosexualis*»).

⁽⁴⁹⁾ Sulla distinzione tra il *votum* «*super solis actis causae*» e la *peritia* «*super persona partis in causa*» - cf. la già citata *Declaratio* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nn. 5-7, in *Periodica de re canonica* 87 (1998), p. 621.

⁽⁵⁰⁾ Cf. c. Faltin, dec. 24 febbraio 1999, RRDec., vol. XCI, p. 79, n. 20: «... constare de nullitate matrimonii, in casu, dumtaxat ob gravem defectum discretionis iudicii in muliere actrice, vetito eidem mulieri transitu ad alias nuptias inconsulto loci Ordinario»; c. Faltin, dec. 5 maggio 1999, p. 361, n. 22: «... vetito eidem viro transitu ad alias nuptias inconsulto Tribunali Pragensi primae instantiae».

nabilitazione civile. Il divieto apposto dalla sentenza di primo grado deve essere confermato in grado di appello (art. 251, § 3). La competenza di togliere il *vetitum* a contrarre nuove nozze spetta al Tribunale che l'ha confermato, oppure a cui è stata riservata l'ablazione di esso⁽⁵¹⁾.

⁽⁵¹⁾ Cf. C. GULLO, *Il procedimento di rimozione del divieto di passare ad altre nozze*, in AA.Vv., *Procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 225-232.